



LA “ROTTAMAZIONE-TER”

D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 136/2018.

D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 12/2019.

1. Definizione agevolata 2018 («rottamazione-ten»)- Cosa prevede
2. Novità rispetto alle precedenti rottamazioni
3. Tipologie di carichi definibili
4. Tipologie di carichi NON definibili
5. Come aderire
6. Cosa succede dopo aver presentato la domanda
7. Modalità di pagamento
8. Cosa succede in caso di mancato pagamento
9. Definizione agevolata per le risorse proprie UE - Cosa prevede

Il D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, all'**art. 3** ripropone la Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (**«rottamazione-ter»**).

Si paga
Capitale
Interessi ritardata iscrizione a ruolo
Aggio
Diritti di notifica
Rimborso spese esecutive

Non si paga
Sanzioni
Interessi di mora
Sanzioni e somme aggiuntive <i>(su debiti di natura previdenziale)</i>

Sono **rottamabili** anche le **sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada**, che possono essere estinte senza corrispondere le maggiorazioni semestrali e gli interessi di mora successivamente maturati.

In sintesi, queste le **principali novità** rispetto alle precedenti edizioni della Definizione agevolata:

- ✓ **maggiore estensione temporale e maggior numero di** rate per versare le somme dovute;
- ✓ **tasso di interesse ridotto**, definito nella misura del **2% annuo** a partire dal 1° agosto 2019;
- ✓ un massimo di **5 giorni di ritardo** nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
- ✓ alla scadenza della prima/unica rata della Definizione agevolata, indipendentemente dal pagamento o meno della medesima, eventuali rateizzazioni in essere vengono revocate e, per i medesimi carichi, **non è più possibile accedere** al beneficio della rateizzazione ex art. 19 DPR n. 602/1973.

Rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata i **carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017** recanti una data di formale consegna non successiva al 10 gennaio 2018 ancorché:

- ✓ già interessati da provvedimenti di sospensione;
- ✓ già interessati da provvedimenti di **rateizzazione** indipendentemente dallo stato relativo al pagamento delle rate del piano stesso;
- ✓ contenuti anche in un precedente piano di Definizione agevolata ex art. 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016 (**prima rottamazione**) o ex art. 1 del D.L. n. 148/2017 (**rottamazione-bis**).

Nel caso in cui per i carichi già contenuti in un precedente piano di Definizione agevolata concesso ex art. 1 del D.L. n. 148/2017 («rottamazione-bis»), risulti integralmente saldato, entro il 7 dicembre 2018, l'importo di tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018;

- ✓ non è necessario, per il contribuente, presentare la dichiarazione di adesione;
- ✓ Agenzia delle entrate-Riscossione **invia entro il 30 giugno 2019 la «Comunicazione delle somme dovute»** in cui viene differito il versamento degli importi residui in **10 rate consecutive di pari importo (5 anni)**, in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019. Il **tasso di interesse è fisso** ed è pari allo **0,3%** a partire dal **1° agosto 2019**.

Sono **esclusi** dall'ambito applicativo della rottamazione-ter i carichi:

- ✓ relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- ✓ affidati prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 31 dicembre 2017;
- ✓ le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento, fatto salvo che tali somme non siano già diventate carichi iscritti a ruolo affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Per aderire alla rottamazione-ter, il contribuente deve **presentare la dichiarazione di adesione** (modello **DA-2018**) all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il **30 aprile 2019**.

Il contribuente deve **rinunciare ai giudizi pendenti** relativi ai carichi che intende rottamare. Tali incarichi saranno sospesi dal giudice, dietro presentazione di copia della dichiarazione stessa, fino al pagamento di quanto dovuto.

In caso di mancato pagamento, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

1. «Fai D.A. te»

La dichiarazione di adesione può essere presentata attraverso il **servizio Fai D.A. te**, presente nell'area pubblica del portale www.agenziariscossione.gov.it, dopo aver richiesto tramite il form online il **Prospetto informativo** dei debiti rottamabili. In questo caso, è necessario allegare la **documentazione prevista per il riconoscimento**.

Il servizio Fai D.A. te è disponibile anche **nell'area riservata** del portale riservata ai **cittadini e agli intermediari fiscali abilitati (EquiPro)** dove, accedendo con le proprie credenziali, non bisogna allegare alcuna documentazione. Nell'area riservata è possibile scaricare il **Prospetto informativo** e **rottamare anche i singoli debiti contenuti nelle cartelle/avvisi**.

2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione

In alternativa, la dichiarazione di adesione può essere presentata agli sportelli oppure inviata **tramite PEC**, insieme alla copia del documento di identità, alle caselle delle Direzioni regionali di riferimento indicate sul modello **DA-2018**. Nel caso di **PEC inviata da intermediari fiscali abilitati** è necessario allegare anche il documento del professionista delegato.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:

- ✓ sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza;**
- ✓ sono **sospesi gli obblighi di pagamento di dilazioni già concesse;**
- ✓ **non è possibile avviare nuove procedure cautelari** (fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte) **ed esecutive;**
- ✓ **non è possibile proseguire procedure esecutive precedentemente avviate,** salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- ✓ **è possibile ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);**

✓ **il contribuente non è considerato inadempiente:**

- nell'ambito delle **procedure di erogazione dei rimborsi d'imposta**, ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973;
- ai fini della **verifica della morosità da ruolo**, ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte di soggetti pubblici, di somme di ammontare almeno pari a tale importo.

Ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare, **entro il 30 giugno 2019** la «**Comunicazione delle somme dovute**» ai fini della rottamazione-ter, con la scadenza delle rate e i relativi bollettini di pagamento, **in caso di accoglimento della** domanda.

Qualora nella dichiarazione di adesione siano presenti **carichi non definibili**, nella «**Comunicazione**» viene evidenziata la specifica motivazione che determina l'inammissibilità alla rottamazione-ter e l'importo del loro debito residuo.

Anche in **caso di diniego**, sempre **entro il 30 giugno 2019**, il **contribuente riceverà la relativa «Comunicazione»**.

La «**Comunicazione delle somme dovute**» sarà messa a disposizione **sia nell'area riservata ai contribuente sia su EquiPro** e una copia potrà essere richiesta anche utilizzando il **servizio che sarà reso disponibile nell'area pubblica** del portale.

Il **pagamento della prima o unica rata determina l'estinzione** (o la riduzione) delle **procedure esecutive** avviate in precedenza, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

La Definizione non produce effetti in caso di omesso, insufficiente o tardivo - superiore a cinque giorni - versamento di una sola rata (oppure dell'unica soluzione) relativa alle somme rottamate.

In questi casi i **versamenti effettuati sono considerati semplici acconti** delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, e l'Agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non può più essere rateizzato.

I contribuenti che aderiscono alla rottamazione-ter possono scegliere di pagare gli importi in un' **unica soluzione** - entro il 31 luglio 2019 - o di **dilazionare il debito** nel seguente modo:

- **fino a un massimo di 18 rate in cinque anni:** in questo caso, le prime 2 rate, pari al 10% delle somme complessivamente dovute, hanno scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le eventuali ulteriori rate di pari importo, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi;
- **fino a un massimo di 10 rate consecutive***, di pari importo, per i carichi contenuti in piani di Definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 148/2017 per i quali non risultano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso la prima rata scade il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni **2020** e **2021**.

Per i pagamenti rateizzati si applica un **tasso d'interesse fisso pari al 2% annuo** a partire dal 1° agosto 2019.

* In base al D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 /2019

In **caso di tardivo versamento, non superiore a cinque** giorni, delle rate dovute per il piano di Definizione agevolata, **non si produce l'inefficacia** della definizione stessa e non sono dovuti interessi.

Le somme dovute a titolo di Definizione agevolata potranno essere versate anche mediante **compensazione** con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.



LA DEFINIZIONE PER LE RISORSE UE

D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 136/2018.

D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 12/2019.

L'art. 5 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 estende il beneficio della Definizione agevolata anche alle somme dovute a titolo di **risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all'importazione**.

Per la dichiarazione di adesione alla Definizione per le risorse proprie UE è disponibile il **modello DA-2018-D**.

A tali carichi si applicano le disposizioni previste dall'**art. 3**, con le seguenti deroghe:

- ✓ relativamente alle risorse proprie tradizionali dell'UE, si pagano anche gli ulteriori importi, comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a titolo di interessi di mora (calcolati a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, previsti dall'art. 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114) o di altri carichi collegati a quelli per i quali è stata richiesta la definizione;

- ✓ la «**Comunicazione delle somme dovute**» deve essere inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione **entro il 31 luglio 2019** (anziché entro il 30 giugno 2019);
- ✓ la scadenza della prima o unica rata è fissata al **30 settembre 2019** (anziché il 31 luglio 2019). Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 ha allineato le scadenze delle rate successive a quelle della rottamazione-ter. Ciò premesso, il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di **18 rate**. Dopo la prima rata del 30 settembre 2019, la seconda rata scade il 30 novembre 2019; per gli anni successivi, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;
- ✓ alle somme dovute a titolo di Definizione per le risorse proprie UE **non si applica la compensazione** con i crediti verso la Pubblica Amministrazione.